

23/7/90

### Allegato A

Relativamente alla decorrenza del presente Accordo per la parte riguardante i versamenti e le quantità da stabilire le parti convengono:

– in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale viene stabilito come punto di riferimento per il calcolo della quota oraria relativa al fondo di solidarietà il 3° livello del CCNL-TAC relativamente alle voci "paga base", "contingenza", arrotondate alle 1.000 lire superiori con aggiornamento annuale.

Per il 1990 la quota oraria viene stabilita in L. 8.000.

La quota per ogni dipendente per il 1989 viene convenuta in L. 60.000 comprensiva della quota per le relazioni sindacali (L. 7.500) che sarà versata al fondo preposto. La riscossione avverrà entro il mese di Novembre 1990.

Dal 1990 in poi le quote relative al fondo relazioni sindacali saranno raccolte attraverso la convenzione INPS, se attivata, nei tempi e con le modalità previste dalla stessa.

Le quote relative al fondo di sostegno al reddito per il 1990 saranno raccolte nel mese di Maggio e Novembre dell'anno successivo e rapportate al numero dei dipendenti in forza al 31/12/1990. Con lo stesso metodo e cadenze temporali si opererà per gli anni successivi.

Per le aziende che hanno espletato la propria attività durante tutto il 1989 e che non abbiano per qualsiasi motivo corrisposto al fondo quanto previsto per tale anno sarà applicata una quota di ingresso di L. 50.000 per ogni dipendente.

23/7/90

## Delegati sindacali

### *Premessa*

Le parti riconfermano le disposizioni di cui agli artt.6 e 7 dell'Accordo Interconfederale del 4 maggio 1989 in relazione ai rappresentanti sindacali, in particolare per quanto attiene all'unicità del modello di rappresentanza sindacale dei lavoratori e il periodo massimo di definizione della stessa.

Le parti, inoltre, concordano quanto segue:

#### **1) Convenzione INPS**

Le parti convengono che la convenzione nazionale Inps sia lo strumento ottimale per l'attivismo del fondo per le attività dei rappresentanti sindacali. Qualora non sia possibile tecnicamente tramite l'Inps con il modello DM 10 per il 1989 attivare il prelievo alle imprese artigiane che rientrano nelle sfere di applicazione dei CCNL artigiani, le parti intendono procedere regionalmente al prelievo, concordando congiuntamente modi e forme transitorie per l'anno 1989 anche nell'ambito dell'Ente Bilaterale in quanto costituito. Con l'avvio della convenzione Inps il prelievo è riferito all'anno in cui viene effettuato.

#### **2) Platea**

Le parti intendono attivare congiuntamente:

- incontri con la Direzione regionale INPS al fine di reperire i dati necessari per la gestione operativa;
- tutte le forme possibili di controllo e di verifica attraverso quegli strumenti documentativi forniti dagli enti, affinché tutte le imprese rispettino le norme contrattuali presenti nell'Accordo Interconfederale recepito dai vari CCNL. Inoltre le parti, a tal fine si impegnano a far sì che i settori non coperti da CCNL o accordi regionali, relativi all'artigianato, nella presente trattativa, trovino modi e forme per una loro risoluzione recependo le forme e le disposizioni del presente accordo.

#### **3) Bacini**

Le parti, nel rispetto del punto 6 dell'Accordo Interconfederale, ritengono che lo sviluppo delle relazioni sindacali nella nostra Regione passa anche attraverso una definizione dei bacini che meglio tenga conto delle relazioni esistenti. Viste le caratteristiche geografiche del nostro territorio, le parti ritengono di individuare e quindi avviare il presente Accordo sui seguenti bacini:

23/7/90

Piacenza - Parma - Modena - Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna - Rimini - Reggio Emilia.

Inoltre, tenendo conto della forma sperimentale, le parti convengono di istituire il bacino anche per il territorio di Cesena. Nel proseguo delle relazioni, le parti verificheranno e si confronteranno sullo sviluppo dei bacini individuati in relazione all'evolversi economico-produttivo dell'artigianato.

Non prima di un anno effettivo di sperimentazione, si potranno attivare altre o diverse aree di bacino con caratteristiche da concordare, che meglio rispondano al divenire delle relazioni sindacali nell'imprenditoria artigiana nel contesto economico regionale.

#### 4) Rapporto rappresentanti sindacali-fondo

Rimane fermo che il presente Fondo Regionale è gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.. Il Fondo contabilizza annualmente le quote per bacino di appartenenza e per settore.

Le OO.SS., secondo le modalità previste al punto 1 del Capitolo "Relazioni Sindacali" dell'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988, forniranno ogni anno alle OO.AA. l'elenco regionale dei rappresentanti sindacali suddivisi per organizzazione sindacale, per bacino ed inoltre se sono dipendenti di aziende artigiane, come previsto dall'Accordo, vanno definite, di ogni singolo bacino, modalità organizzative e temporali per l'esercizio dell'attività sindacale. La contabilizzazione di cui sopra avviene a consuntivo annuale; l'erogazione sulla base del periodo temporale di utilizzo avviene ai singoli soggetti per il tramite delle rispettive OO.SS. regionali, sino comunque a concorrenza dell'ammontare del fondo.

L'erogazione potrà avvenire anche tramite acconti compatibilmente con le disponibilità del fondo.

NOTA A VERBALE

1) CGIL, CISL, UIL dichiarano che qualora i rappresentanti sindacali, comunicati dalle Organizzazioni Sindacali, sono dipendenti di aziende artigiane, le Organizzazioni Sindacali potranno presentare alle aziende interessate - e per conoscenza alle Organizzazioni Artigiane - richiesta di aspettativa anche di breve durata.

Durante tale periodo al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori.

1a) Le Organizzazioni Artigiane nel prendere atto di quanto dichiarato dalle Organizzazioni Sindacali, individuano il quadro legislativo esistente quale unico punto per l'applicazione della normativa in oggetto.

2) CGIL, CISL, UIL confermano che, con il presente Accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali e in via transitoria in attesa della prevista armonizzazione in merito alla tutela del delegato, restano valide le normative previste dai contratti collettivi esistenti.

2a) Le OO.AA. firmatarie prendono atto della nota a verbale.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



23/7/90

## Settori scoperti

Tenuto conto della specificità del comparto artigiano, della sua caratterizzazione legislativa e delle positive esperienze maturate in sede contrattuale, le parti convengono che la globalità delle imprese artigiane, riconosciute tali ai sensi della L. 443/85, e i lavoratori interessati devono poter contare su certezze di applicazione contrattuale.

In questo spirito le OO.SS. e le OO.AA. dell'Emilia Romagna con la stipula del presente accordo intendono estendere a tutto l'artigianato l'applicazione dei CCNL vigenti senza con ciò precludere la strada del raggiungimento di ulteriori specifiche intese.

Pertanto si conviene di applicare le seguenti normative:

- 1 - Per ogni raggruppamento della classificazione ISTAT oggi in vigore viene applicato il CCNL artigiano o Accordo regionale secondo una comune individuazione.
- 2 - Per alcuni specifici settori di seguito elencati si conviene di avviare una trattativa fra le singole categorie che esuli da quanto indicato dall'art. I.

Le parti firmatarie del presente accordo, nel caso in cui entro 6 mesi dalla data di stipula non sia stata raggiunta alcuna intesa fra le categorie, si impegnano a incontrarsi per dare copertura provvisoria al settore in attesa di una regolamentazione specifica.

Tale procedura va espletata entro il 30/9/1990, data oltre la quale l'applicazione avverrà secondo i criteri del punto 1.

I settori individuati al momento sono i seguenti:

- 1) Marmo, lapidei e cave.
- 2) Cemento, calce e gesso.
- 3) Imprese di pulizia.
- 4) Alimentazione di servizio.
- 5) Acconciatura ed estetica.
- 6) Cartotecnici.

Le parti potranno individuare altri settori da aggiungere a quelli sopra riportati.

23/7/90

### Allegato

In data odierna si sono incontrate a Bologna le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL della regione Emilia Romagna, in concomitanza con la firma dell'intesa regionale applicativa dell'accordo interconfederale nazionale del 21/7/1988 attivano una commissione mista allo scopo di analizzare e dare attuazione a tutti gli aspetti tecnico/pratici inerenti l'intesa stessa, entro il mese di settembre '90.

Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL

ritengono

che l'attuazione dell'intesa interconfederale, assieme all'avvio del confronto sui CFL e sulla gestione della legge 108/1990, costituiscano le priorità del quadro di riferimento delle relazioni sindacali confederali nei settori artigiani della regione Emilia Romagna, e che all'interno di questi elementi possano positivamente svilupparsi l'insieme delle relazioni sindacali e contrattuali in corso tra le strutture.

*Bologna, 23 luglio 1990*

CGIL  
CISL  
UIL

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA

#### DICHIARAZIONE OO.SS.

*Le OO.SS. assumeranno ogni opportuna iniziativa verso gli ordini professionali e le aziende non aderenti alle OO.AA. firmatarie, al fine di garantire il rispetto generalizzato dell'accordo interconfederale ed i conseguenti versamenti nei fondi dallo stesso previsti.*

CGIL

CISL

UIL

9/10/90

## Allegato bis al regolamento Fondo Sostegno al Reddito dell'Accordo Regionale

A parziale modifica ed ulteriore specificazione di quanto contenuto nell'allegato al regolamento del fondo sostegno al reddito le parti concordano di attuare le seguenti procedure:

### *Fondo relazioni sindacali*

In attuazione di quanto previsto dall'accordo confederale e successivi accordi si concorda di effettuare per ogni lavoratore dipendente da impresa artigiana un versamento di L. 18.000 (15.000 + 3.000) attraverso il DM 10 M di novembre (scadenza 20 Dicembre) così come previsto dalla convenzione con l'INPS. La quota di L. 18.000 estingue ogni obbligo per le imprese, relativamente a quanto previsto su questo punto dell'accordo confederale, ed è a piena copertura degli anni 1989, 1990.

### *Fondo sostegno al reddito*

Sulla base di quanto previsto dall'accordo regionale del 23/7/90 e in conseguenza dell'opzione operata per il fondo relazioni sindacali per il 1989 la quota a carico delle aziende per ogni singolo lavoratore dipendente è di L. 42.000 da versare entro il mese di dicembre secondo modalità che verranno stabilite.

La quota di L. 42.000 sarà suddivisa, per i due fondi previsti dall'accordo confederale del 21/7/88 in 8/10 e 2/10.

Le risorse necessarie all'informazione, riscossione ed avvio dei fondi saranno prelevate dal fondo sostegno al reddito.

In attesa della definizione dell'ente bilaterale che in seguito dovrà occuparsi anche della gestione e raccolta dei fondi secondo quanto previsto dall'art. 2B dello statuto le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie del presente accordo convengono in via transitoria di costituire una commissione composta da due membri per ogni organizzazione che avrà il compito di gestire i fondi.

Restano invariati gli ambiti e le prerogative previste degli accordi interconfederali che prevedono funzioni di gestione da parte delle OO.AA. e di controllo delle OO.SS.

La commissione potrà avvalersi dell'apporto di personale tecnico delle singole organizzazioni firmatarie.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bologna, 9 ottobre 1990

CNA  
CASA  
CONFARTIGIANATO

CGIL  
CISL  
UIL

## Premessa

Le parti si danno atto che, in coerenza con la scelta di valorizzazione di iniziative di interesse comune che si è concretizzata attraverso la costituzione dell'E.B.E.R., l'accordo di seguito riportato, è da considerarsi parte attuativa dell'art. 2 (scopi e finalità) punto c) dello statuto dello stesso E.B.E.R.

In particolare si concorda che sia l'Ente Bilaterale:

- a raccogliere le risorse necessarie per promuovere la formazione teorica;
- produrre il materiale didattico di uso comune nelle diverse provincie, in collaborazione con le articolazioni regionali degli Enti di formazione di emanazione delle parti;
- concordare, con le strutture di formazione provinciale individuate, i programmi per l'insegnamento in aula e i relativi costi;
- erogare le risorse necessarie per la concretizzazione dei corsi medesimi.

## Accordo regionale sui contratti di formazione lavoro

Con la presente intesa le Organizzazioni Imprenditoriali Regionali Emiliano Romagnole: CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI e CASA e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL concordano di definire un percorso certo, per tutti i lavoratori assunti, dalle imprese associate alle predette organizzazioni imprenditoriali, con contratti di formazione/lavoro, che consenta loro di effettuare, come da Accordo Interconfederale Nazionale 27/2/1987 punti 9.1 e 9.4, le ore di formazione teorica previste dallo stesso Accordo Interconfederale.

### Art. 1

**a)** Per rendere possibile tale scelta, le parti valutano essenziale, la definizione di un modulo formativo valido per tutti i contrattisti, di 18 ore da svolgere all'esterno delle imprese presso le strutture di formazione individuate dall'E.B.E.R.

Tale modulo dovrà riferirsi alle norme per l'avviamento al lavoro, agli aspetti conoscitivi del C.C.N.L. e all'antifortunistica.

In una prima fase, 2 delle 18 ore verranno utilizzate, dopo 6 mesi dall'assunzione al fine di accertare con il contrattista il buon funzionamento della validità dei moduli formativi.

In sede E.B.E.R. verrà definito il periodo in cui effettuare la formazione esterna alle imprese.



18/7/91

b) Le rimanenti ore di formazione teorica fino al completamento di quanto è previsto dall'Accordo Interconfederale del 27.2.87, dovranno essere assolte con ulteriori moduli formativi, che prevedano la formazione teorica in impresa, con particolare riferimento all'informatica e/o al sistema di imprese e agli elementi di specificità del C.F.L. (es.: meccanica generale, abbigliamento, acconciatura, ecc.).

c) I moduli di cui ai punti a) e b) si effettuano entro i primi 6 mesi di assunzione, sarà compito dell'E.B.E.R. verificare in itinere e successivamente a livello generale, con lo scopo di acquisire elementi per una valutazione complessiva dell'esperienza, che nella fase di avvio non può che considerarsi sperimentale. La seconda e ultima parte di formazione teorica in impresa, cioè le rimanenti ore per progetti di durata pari a 24 mesi o frazioni, saranno effettuate il secondo anno di lavoro.

d) L'E.B.E.R., unitamente al Comitato di gestione del Fondo sulla formazione, si attiverà nei confronti dell'Ente Regione al fine di creare le condizioni per un intervento finanziario diretto dell'Ente Pubblico mirato all'allargamento dei moduli e delle ore di formazione teorica da svolgere in strutture di formazione all'esterno delle imprese.

Analoga iniziativa sarà presa nei confronti delle amministrazioni provinciali in accordo e collegamento con le rispettive organizzazioni provinciali promotrici dell'E.B.E.R.

Qualora il risultato di tali iniziative rendesse possibile aumentare le ore di formazione teorica in strutture di formazione esterne all'impresa, si ridurranno parimenti quelle di formazione teorica in impresa.

e) Le parti ritengono che provincialmente si dovrà concordare un regolamento attuativo per una corretta gestione dei corsi e dei progetti formativi da proporre all'E.B.E.R. per la necessaria armonizzazione regionale.

#### Art. 2

a) A fronte di progetti aziendali che precisino percorsi formativi teorici certi interni, o di formazione esterna, per un numero di ore uguale o superiore a quelle previste dall'Accordo Interconfederale, l'impresa verrà sollevata da qualsiasi ulteriore obbligo o contributo relativo alla formazione teorica.

b) Nel caso in cui la formazione di cui al punto precedente non venga assolta per tutte le ore previste dall'Accordo Interconfederale, le ore comunque effettuate andranno a ridurre l'impegno aziendale relativo all'art. 1 punto b), fermo restando il contributo previsto dal presente accordo.

**Art. 3**

a) Il contributo delle imprese previsto per la formazione teorica, comprensivo dei costi di gestione, di cui all'art. 1 è fissata in L. 100.000 per ogni assunto con un C.F.L..

b) In sede E.B.E.R., entro il 30.09.1991, verranno fissate le modalità tecniche di corresponsione del contributo per la formazione teorica di cui al precedente punto a); comunque a far data dal 1° ottobre 1991 il versamento del contributo a carico delle imprese verrà garantito, limitatamente ai progetti presentati dai propri rispettivi associati, dalle Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo, prima dell'inizio dell'attività formativa.

**DICHIARAZIONE A VERBALE**

*Le Organizzazioni Imprenditoriali CNA, Confartigianato, CLAAI e CASA dichiarano che per le imprese edili che versano contributi alla Scuola Edile, per la promozione di corsi che vengano poi effettivamente attivati anche per i C.F.L., la formazione teorica prevista dall'Accordo Interconfederale del 27.2.1987 è da considerarsi completamente assolta.*

**Art. 4**

L'eventuale formazione teorica in aula successiva all'assunzione dovrà:

a) essere articolata in blocchi di ore uguali ad un turno di lavoro (mezza giornata o giornata intera);

b) essere certificata da attestati di frequenza che se mancanti, per assenze ingiustificate, costituiranno titolo per l'impresa al fine di trattarsi la retribuzione relativa.

La mancata frequenza, inoltre, verrà considerata come assenza sul luogo di lavoro e come tale trattata secondo le norme di legge e i vigenti CCNL e loro integrazioni.

**Art. 5**

Le parti concordano sulla validità dello strumento del C.F.L. così come previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 27/2/1987 e dal presente accordo, di conseguenza concordano che:

a) Il lavoro delle commissioni paritetiche territoriali deve essere incentrato sull'esame dei progetti formativi e sulla loro omogeneità, senza elementi turbativi esterni; vengono quindi esclusi atti unilaterali che esulino dal merito dei problemi formativi. Ogni diverso comportamento costituirà violazione dell'Accordo Interconfederale del 27.2.1987.

18/7/91

b) Le strutture di formazione individuate dovranno rilasciare al termine del periodo previsto idonea certificazione di avvenuta formazione teorica. L'E.B.E.R., dopo aver acquisito detta certificazione e sentite le commissioni territoriali dovrà rilasciare attestato che certifichi l'assolvimento dell'intera formazione teorica prevista.

Detta certificazione non può essere negata se almeno un mese prima del termine del periodo formativo una delle parti non contesti all'impresa di non aver assolto agli obblighi assunti.

#### Art. 6

Restano in vigore le griglie sui C.F.L. concordate dalle strutture categoriali, in difetto le griglie saranno concordate in sede Interconfederale regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Art. 7

Il presente Accordo è da ritenersi operativo a far data dall'1/10/1991 ed ha validità fino al 31/12/1992 e verrà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e si intenderà sospeso se una delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi che tocchino i seguenti punti:

- a) sgravio contributivo;
- b) durata dei contratti;
- c) obblighi formativi.

#### Art. 8

Le parti concordano sul principio che il presente accordo annulla ogni altro eventuale accordo o intesa sui C.F.L. stipulati territorialmente e che altri accordi successivi stipulati fuori dall'E.B.E.R. non saranno riconosciuti come validi.

*Bologna, 18 luglio 1991*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

18/7/91

## Fondo di integrazione al reddito

In base a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21.7.1988 ed a parziale modifica dell'accordo attuativo firmato in Emilia Romagna nel luglio 1990, le parti concordano quanto segue:

**a)** Viene costituita la commissione paritetica, con la costituzione di un Ente denominato Fondo per il sostegno al reddito, regolarmente registrato con atto notarile il 17.7.1991 a cui vengono affidate tutte le competenze previste dagli accordi nazionali e regionali.

**b)** Di allargare ulteriormente la casistica relativa al punto 7 dell'accordo del 21.7.1988, ai casi di temporanea sospensione dell'attività produttiva per ragioni di riduzioni congiunturali degli ordini.

**c)** Verranno considerati idonei all'intervento del fondo a sostegno al reddito, le riduzioni e le sospensioni concordate tra le parti sociali.

I periodi coperti saranno di 72 giorni lavorativi (con una franchigia di 5 giorni).

**d)** Le quote di copertura relative a quest'ultima casistica saranno definite specificatamente con apposito regolamento del fondo di sostegno al reddito e si considera aggiuntivo a quello stabilito nel luglio 1990.

**e)** Questo accordo sostituisce e/o integra le intese regionali e territoriali in vigore.

*Bologna, 18 luglio 1991*

21/1/92

## Presentazione dell'Ente Bilaterale nell'incontro con la giunta regionale del 21/1/92

Se è vero che l'Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna, costituito tra le OO.AA. e le OO.SS., ha trovato spunto nella sua realizzazione dagli accordi interconfederali nazionali via via succedutisi nel tempo, è altrettanto vero che riteniamo che l'organismo a cui si è dato vita abbia obiettivi ben più ambiziosi di una semplice ottemperanza contrattuale.

I mesi, o più precisamente gli anni, di discussione e di verifica delle diverse posizioni, hanno creato tra le OO.AA. e le OO.SS. un clima in cui la ricerca di conoscenza e il rispetto reciproco hanno progressivamente preso il posto di preconcette diffidenze che erano andate via via aumentando nei periodi precedenti. Tutto questo non vuole in alcun modo significare la caduta di una sana, a volte aspra, conflittualità che anche ultimamente ha visto controparti accese e convinte nella difesa dei rispettivi rappresentati (ricordiamo per tutti gli integrativi regionali sul piano contrattuale e la legge 108/90 su quello legislativo), vuole invece dire che occorre distinguere le vicende conflittuali da obiettivi condivisi, che nei fatti possono unire imprenditori e maestranze, spostando la contrapposizione su altri piani.

Tra i fattori che hanno reso economicamente rilevante questa regione vanno senz'altro ricordati la spinta imprenditoriale e la grande capacità lavorativa della nostra gente, il tutto tenuto assieme da una intelligenza innovativa, comune ad imprenditori e maestranze, riconosciutaci in tutto il mondo.

Probabilmente il nostro futuro, pur in uno scenario nazionale ed internazionale radicalmente mutato, sta ancora lì e lì va rivitalizzato.

Questo nuovo impegno necessita, a nostro avviso, di un approccio tra privato e pubblico diverso dal passato che, superando interventi assistenziali e a pioggia, sappia cogliere le esigenze vere che si esprimono nei diversi settori, canalizzando in modo organico le risorse esistenti.

In questo quadro le OO.AA. e le OO.SS. dell'Emilia Romagna hanno autonomamente assunto l'iniziativa di dare attuazione a un modello che sia innovativo rispetto all'esistente. Con la costituzione dell'E.B.E.R. infatti si è dato vita a fondi con finalità di rilevanza qualitativa notevole (come esemplificato dalle schede in cartella) su aspetti della vita aziendale diversi tra di loro: relazioni sindacali, sostegno al reddito di imprese e lavoratori, formazione teorica per i C.F.L., problemi ambientali.

Tutto questo già oggi è in via di definitiva realizzazione. Gli obiettivi strategici sono però di più alto profilo, e costituiscono senz'altro una occasione di confronto e partecipazione anche per la parte istituzionale.

Citiamo in particolare:

*Politica industriale*

L'E.B.E.R., lontano dall'essere una sede contrattuale dovrà diventare il luogo a cui le parti affidano l'approfondimento di tematiche riguardanti lo sviluppo delle imprese artigiane e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti coloro che vi operano.

Questo consente alle istituzioni di poter contare, con frequenza, su di un unico interlocutore in possesso di tutte le conoscenze necessarie per accelerare i processi decisionali e di conseguenza gli interventi.

*Osservatorio sulle imprese artigiane*

Le OO.AA. e le OO.SS. ritengono assolutamente necessario dare vita a una struttura che raccolga dati finalizzati a una conoscenza specifica e approfondita di tutto il settore, rilevando la mobilità delle maestranze, i cicli di vita delle imprese nei diversi settori, le diversità contrattuali tra le categorie e la loro ripercussione economica, l'impatto con la concorrenza nazionale ed internazionale, la raccolta dei dati relativa ai fabbisogni formativi reali nelle diverse categorie e per fasce di età, rendendo gli eventuali interventi mirati e "sentiti" da quegli imprenditori e lavoratori che dovranno anche indicare ulteriori obiettivi che potranno essere ricompresi all'interno dei progetti.

Lo scopo è quello di avere sotto controllo la situazione economica ed occupazionale nelle imprese, così da evidenziare, il più tempestivamente possibile, le situazioni o di sviluppo o a rischio, meritevoli di intervento.

A tutto questo si aggiunge la ricerca per una condizione ambientale, interna ed esterna all'impresa, che meglio risponda alle esigenze di difesa della salute degli operatori del settore.

Riteniamo che a questi progetti non potrà essere estranea l'istituzione regionale a cui metteremo a disposizione uno strumento non burocratico, costituito da imprese e lavoratori, che non dovrà sostituirsi bensì integrarsi con gli studi e gli osservatori a più largo raggio, che l'Ente Regione ha costituito o costituirà.

L'osservatorio E.B.E.R. dovrà anche essere uno strumento che, consegnato alle parti, consenta in sede contrattuale di avere quelle conoscenze che, a loro volta, possono rendere la discussione più orientata alla realtà che alle convinzioni astratte.

L'osservatorio metterà poi inevitabilmente in luce quali informazioni, diverse per settori, sono necessarie oggi alle imprese. Ci rendiamo conto che le esigenze possono costituire un lungo elenco a cui non è possibile dare risposte

21/1/92

in termini globali, crediamo però possibile fare emergere priorità e cominciare a fornire prime risposte qualitative.

Da quanto esposto risulta evidente la necessità di una costante consultazione con l'Ente Regione perchè si realizzino situazioni di supporto e integrazione e non di sovrapposizione e conflittualità.

Perciò l'E.B.E.R. in questa fase di costruzione chiede disponibilità alla collaborazione. Non dimenticando che gli Statuti, in cartella, consentono alle istituzioni di partecipare come soci ad ognuno degli organismi costituiti.

A una richiesta di grande significato in rapporto all'attenzione e al legame che l'Ente Regione intende avere con l'E.B.E.R., non possiamo rinunciare.

Si tratta della messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento della attività dell'E.B.E.R.

Non può sfuggire a nessuno che questa operazione consentirebbe fin da ora all'E.B.E.R. di ottenere un riconoscimento non solo formale da parte della istituzione regionale e alla Regione Emilia Romagna di legarsi strettamente a una esperienza che non ha riscontro in nessuna altra parte del Paese.

*Bologna, 21 gennaio 1992*

I soci fondatori:

CNA REGIONALE  
 CONFARTIGIANATO REGIONALE  
 CLAAI REGIONALE  
 CASA REGIONALE

CGIL REGIONALE  
 CISL REGIONALE  
 UIL REGIONALE

## Accordo interconfederale regionale

CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna, a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/07/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale e a seguito della emanazione della Legge 19 Luglio 1993 n.236 che, all'art.5, istituisce i contratti di solidarietà per le imprese artigiane, si impegnano a mantenere la valenza degli accordi regionali in vigore, già regolamentati dal modello E.B.E.R., con particolare riferimento al Fondo di Sostegno al Reddito e a dare attuazione alla Legge 19 Luglio 1993 n.236.

Premesso che il contratto di solidarietà, come avviene per le attuali sospensioni, dovrà trovare un'applicazione alternativa al ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo e in considerazione dell'assoluta novità della normativa, sulla quale si esprime un giudizio positivo, le parti concordano:

**1)** con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso ai contratti di solidarietà di cui ai commi 5 e 8 art. 5 Legge n.236 del 19 Luglio 1993.

In via sperimentale la prima scadenza dell'accordo medesimo è fissata nel 31/12/1993.

In assenza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza lo stesso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno.

**2)** La gestione tecnico-operativa dei contratti di solidarietà viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) – Fondo di Sostegno al Reddito.

**3)** L'intervento a carico del Fondo verrà definito a consuntivo, sulla base delle disponibilità effettive e comunque in misura non inferiore a quanto erogato a fronte di sospensione dell'attività lavorativa ai sensi del regolamento in vigore.

**4)** Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 12,5%	dal 1° al 70° giorno lavorativo.
- 0,5%	oltre il 70° giorno lavorativo.



6/10/93

Le percentuali sono riferite alla retribuzione effettiva del periodo preso in esame.

Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore o pari a 3 giorni lavorativi.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale.

5) Gli oneri previdenziali e assistenziali relativi alle provvidenze del Fondo Sostegno al reddito sono a carico dei datori di lavoro in misura non superiore al 50% del loro intero ammontare indipendentemente da eventuali interventi esterni a titolo di fruizione delle prestazioni.

6) Le imprese richiederanno al Fondo regionale la quota di trattamento di fine rapporto relativa alla retribuzione non dovuta per i periodi di riduzione dell'orario di lavoro fino al 70° giorno lavorativo. Tali quote, pari al 7%, saranno riconosciute a consuntivo sulla base delle disponibilità di bilancio.

7) A fronte del riconoscimento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Sostegno al Reddito le imprese accantoneranno gli importi di competenza a favore dei lavoratori dipendenti interessati al provvedimento di riduzione.

8) Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di solidarietà, le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano la riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione con la dichiarazione di esubero del personale dipendente.

9) Le Provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a riduzioni di orario con conseguente stipula di contratto di solidarietà avranno vigenza a decorrere dal 1 settembre 1993.

10) Fino al termine del 31/12/1993 il Fondo di Sostegno al Reddito interviene, relativamente all'applicazione dei contratti di solidarietà esclusivamente nei seguenti casi:

6/10/93

- Riduzioni di orario giornaliero o settimanali nelle quali siano chiaramente individuabili la data di inizio e di fine del provvedimento.
- Riduzioni di orario, su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale (art. 5 comma 1 L. 236/93), da parte di lavoratori che nel corso del 1993 hanno interamente utilizzato le provvidenze previste dal vigente regolamento E.B.E.R. (superamento 72 giornate).
- Riduzioni di orario su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, da parte di lavoratori interessati a contrazioni dell'attività certe e determinate in sede di accordo sindacale.

Le parti si danno reciprocamente gli affidamenti necessari perché, sia regionalmente, sia a livello territoriale, alla stipula degli accordi sindacali facciano seguito eventuali accordi successivi al variare delle condizioni inizialmente ipotizzate.

**11)** Il presente accordo entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento e della modulistica da parte del comitato di gestione E.B.E.R.

*Bologna, 6 ottobre 1993*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

13/10/93

Verbale d'accordo

*Applicazione accordo interconfederale regionale 18 luglio 1991*

CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna in ottemperanza degli accordi regionali vigenti nel settore artigiano stabiliscono l'importo della quota annua di 10 ore da versare al Fondo di Sostegno al Reddito per la salvaguardia del patrimonio di professionalità del lavoro dipendente e imprenditoriale in L. 90.000 per l'anno 1994.

*Bologna, 13 ottobre 1993*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

13/10/93

## Verbale d'accordo

CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna hanno avviato un'approfondita discussione sui contratti di Formazione Lavoro in particolare sulla esperienza svolta in Emilia Romagna sui corsi di formazione teorica extra-aziendale.

È opinione comune che su questa esperienza, pur con i limiti oggettivi propri del modulo delle 18 ore, nelle prossime settimane la struttura dell'E.B.E.R. effettuerà un approfondimento di merito.

Le parti, adeguandosi all'accordo nazionale, che entra in vigore dall'1/1/1994, stabiliscono che il contributo di parte imprenditoriale relativo ai Contratti di Formazione e Lavoro per lo svolgimento dei corsi è pari a L. 115.000.

L'aumento definito sarà interamente distribuito ai bacini. Contestualmente la struttura dell'E.B.E.R. definirà un regolamento per l'utilizzo dei contributi ai bacini.

*NOTA A VERBALE*

*Le organizzazioni firmatarie regionali incontreranno i Bacini di Bologna e Piacenza per verificare i tempi dell'adeguamento in tali realtà.*

*Bologna, 13 ottobre 1993*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

25/11/93

Protocollo di applicazione  
dell'Accordo interconfederale nazionale  
del 21 luglio 1988 nel settore dell'artigianato edile  
dell'Emilia Romagna

Le OO.SS. e le Associazioni Artigiane, consapevoli dei problemi creatisi in questi primi anni di applicazione dell'Accordo interconfederale nel settore edile, convengono sull'esigenza di garantire a regime pari condizioni a tutte le Aziende e pertanto predispongono modalità e quantità di pagamento uguali in tutta la Regione al di là degli strumenti di raccolta che, stante la specificità della categoria, possono essere utilizzati.

Pertanto, in attuazione di quanto in merito previsto nell'accordo nazionale del 04/04/1990 (specificità settore edile) e ribadito nel CCNL Artigiani edili del 15 novembre 1991,

tra

FNAE/CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI, CASA dell'Emilia Romagna

e

FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL dell'Emilia Romagna

si conviene quanto segue:

1. le quote relative al Fondo relazioni sindacali (L. 9.000 annue per dipendente) continueranno ad essere raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane, o di cartello, unificate, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Ravenna, realizzando al più presto gli accordi territoriali per *mettere a regime* il meccanismo di raccolta là dove non sia stato ancora fatto.
2. Per le province di Piacenza, Parma, Rimini, Forlì/Cesena, in attesa della costituzione delle Casse Edili di cartello, o artigiane, o unificate, la raccolta delle suddette quote avverrà attraverso l'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.), a partire dal 1993.
3. Relativamente ad altri elementi di trattativa, si rimanda ad eventuali accordi fra le parti nelle diverse istanze, i quali si atterranno alle modalità di versamento previste al punto 2.

25/11/93

Le parti, inoltre, decidono di chiedere alle rispettive strutture nazionali una verifica dell'accordo nazionale del 04/04/1990 (specificità settore edile) per valutarne la gestione sul territorio nazionale.

*Formazione dei lavoratori in C.F.L.*

In considerazione dell'applicabilità completa del diritto inerente la formazione teorica dei lavoratori assunti con CFL e per consentire l'utilizzo delle Scuole Edili, si conviene di stipulare specifiche convenzioni territoriali tra l'E.B.E.R. e le Scuole stesse atte a garantire la frequenza ai corsi dei lavoratori interessati. Fermo restando che laddove non dovessero esistere le condizioni per la frequenza a corsi delle Scuole edili, i lavoratori parteciperanno a corsi E.B.E.R. con le medesime modalità degli altri lavoratori.

*Verifica*

Le parti, entro luglio 1994, verificheranno l'applicazione del presente accordo.

*Bologna, 25 novembre 1993*

FNAE/CNA  
CONFARTIGIANATO  
CLAAI  
CASA  
dell'Emilia Romagna

FILLEA-CGIL  
FILCA-CISL  
FeNEAL-UIL  
dell'Emilia Romagna

9/5/94

## Verbale di riunione

In data 9 maggio 1994, si sono incontrati, a Roma, i rappresentanti dell'Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.E.R.) ed i rappresentanti delle Confederazioni Artigiane e Sindacali dei Lavoratori Nazionali, queste ultime in sostituzione dei costituenti Ente Bilaterale Nazionale e Fondo Nazionale per la tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.

L'E.B.E.R. ha posto il problema delle difficoltà di soddisfare, in relazione alle disponibilità di bilancio, le richieste di prestazioni pervenute nel corso del 1993.

Tali difficoltà, per le quali l'E.B.E.R. ha già posto in essere strumenti di soluzione a partire dal 1994, derivano, da un lato, dalla presenza di una grave crisi economica ed occupazionale e, dall'altro, dal progressivo diffondersi del ricorso agli strumenti di sostegno offerti dall'Ente che hanno, comunque, rafforzato la credibilità degli interventi posti in essere dalle parti sociali.

Conseguentemente l'E.B.E.R., in attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale evidenzia la necessità di utilizzare parte delle risorse accantonate ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Le parti sociali, anche in previsione della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, preso atto della eccezionalità e straordinarietà della situazione rappresentata, concordano sull'utilizzo da parte dell'E.B.E.R. di L. 500.000.000 dal fondo accantonato.

L'E.B.E.R. ribadisce il proprio impegno a corrispondere all'Ente Bilaterale Nazionale quanto di propria competenza, sulla base delle condizioni e dei tempi che saranno convenuti per la generalità degli enti e dei fondi regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Roma, addì 9 maggio 1994*

E.B.E.R.  
CONFARTIGIANATO  
CNA  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

25/10/94

## Accordo interconfederale regionale

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna,

con le intese oggetto del seguente accordo ridefiniscono il modello globale di intervento a favore di imprese e lavoratori del comparto artigiano per la gestione delle crisi temporanee dovute a difficoltà congiunturali legate al sistema economico e ai processi produttivi.

Le parti firmatarie ritengono inoltre di fondamentale importanza la definizione dei seguenti aspetti come condizione per l'applicazione del modello concordato:

a) Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito sono da considerarsi esenti da contribuzione ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69. Le parti firmatarie si attiveranno nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di assoggettare le somme versate dai datori di lavoro al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9bis della legge 166/91.

b) Le parti firmatarie si impegnano inoltre a operare ai livelli istituzionali preposti al fine di garantire il consolidamento dei trattamenti di Disoccupazione Ordinaria previsti dalle norme vigenti.

Le imprese interessate a sospensioni dell'attività lavorativa, a fronte di domanda di accesso alla Disoccupazione Ordinaria presentata dai lavoratori presso la competente Sezione Circoscrizionale di Collocamento, provvederanno alla tempestiva compilazione e riconsegna agli stessi dei moduli necessari per l'istruzione e la definizione delle pratiche presso la sede INPS di competenza.

Tutto ciò premesso le parti

concordano

le seguenti procedure:



25/10/94

Accordo  
per la stipula dei contratti di sospensione o riduzione  
dell'orario di lavoro ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come  
modificato in data 22/6/93

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

- a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/7/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale;
- verificata la presenza di contrazioni dell'attività lavorativa dovuta a difficoltà congiunturali di breve durata legate al sistema economico e ai processi produttivi;
- individuata la necessità di fornire a imprese e dipendenti uno strumento utile ad evitare il ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo;

concordano

quanto segue:

- 1) Con il presente accordo vengono istituite le procedure di accesso alle provvidenze riconosciute in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a fronte di difficoltà congiunturali così come previsto dall'A.I. 22/6/93.
- 2) La gestione tecnico-operativa dei contratti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo Sostegno al Reddito.
- 3) Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:  
20% per un massimo di 320 ore per singolo lavoratore.  
La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

25/10/94

Le parti concordano di stabilire un tetto per singola sospensione o riduzione pari a 160 ore.

Il tetto individuato, pari a 320 ore per singolo lavoratore, potrà essere utilizzato esclusivamente a fronte di diverse sospensioni o riduzioni concordate nel corso dell'anno.

Il Fondo non interverrà nei casi di sospensione o riduzione inferiori a 40 ore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti.

In caso di superamento del tetto sopracitato le prestazioni verranno riconosciute senza alcuna franchigia.

Le erogazioni verranno effettuate con cadenza trimestrale sulla base delle disponibilità di bilancio relative al singolo periodo.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale.

Sulla base dell'esperienza già maturata e delle comuni valutazioni, le parti, in riferimento all'andamento delle risultanze contabili, si impegnano a definire in sede interconfederale, entro il 31 dicembre 1994, l'eventualità di determinare meccanismi di riequilibrio contributivo.

4) Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di sospensione le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, intese aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

5) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

6) Le provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a sospensioni o riduzioni di orario avranno vigenza a decorrere dal 1/1/1995.

7) Per le sospensioni o riduzioni di orario di lavoro effettuate nell'anno in corso valgono i regolamenti in vigore fino alla data del 31/12/1994.

25/10/94

Accordo  
per la stipula di contratti di solidarietà ai sensi della  
L. 19/7/93 n. 236 così come modificata dal D.L. 18/3/94 n. 185

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI  
e  
CGIL, CISL, UIL

a seguito:

- delle modifiche all'accordo interconfederale 21/07/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale;
- della emanazione della Legge 19 Luglio 1993 n. 236 che, all'art.5, istituisce i contratti di solidarietà per le imprese artigiane;
- della L. 19/7/94 n. 451 all'art. 4, che modifica le prestazioni a carico degli Enti Bilaterali;
- verificata la presenza di contrazioni dell'attività lavorativa dovuta a difficoltà legate al sistema economico e ai processi produttivi;

si impegnano

a consentire un ampio utilizzo della L. 19/7/93 n. 236.

Premesso che il contratto di solidarietà, dovrà trovare un'applicazione alternativa al ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo,

concordano

quanto segue:

- 1) Con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso ai contratti di solidarietà di cui ai commi 5 e 8 art.5 Legge n. 236 del 19 Luglio 1993 così come modificato dal D.L. 16/5/94 n. 299 convertito in L. 451 del 19/7/94.
- 2) La gestione tecnico-operativa dei contratti di solidarietà viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo di Sostegno al Reddito.

36

3) Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 20% per un massimo di 320 ore a lavoratore;
- 12,50% per le ulteriori ore fino a 640.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà.

Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore o pari a 20 giorni lavorativi o 40 ore.

Le erogazioni verranno effettuate con cadenza trimestrale sulla base delle disponibilità di bilancio relative al singolo periodo.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale relativamente alle prime 320 ore fino al limite minimo del 12,50%.

4) A fronte di provvidenze erogate a titolo di solidarietà, in riferimento alle domande relative al 1995, le imprese verseranno all'E.B.E.R., congiuntamente all'erogazione dell'intervento previsto, un contributo addizionale pari al 5% dell'intervento stesso.

5) Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di solidarietà, le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano la riduzione dell'orario di lavoro.

6) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

Le parti, consapevoli che le assenze dovute a gravidanza o puerperio possono modificare in misura sostanziale le prestazioni a carico degli istituti preposti, invitano a tenere conto, in sede di accordo aziendale, di tali difficoltà evitando, compatibilmente con le esigenze aziendali, la stipula di contratti di solidarietà per le lavoratrici interessate.

7) Con la stipula del contratto di solidarietà la maturazione della retribuzione differita e degli oneri indiretti (Ferie - Gratifica natalizia - Ex festività abolite - Riduzione orario di lavoro, ecc.) viene calcolata in misura proporzionale alle ore effettivamente lavorate.

8) Qualora, nel periodo di solidarietà stabilito in sede di accordo, si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da

25/10/94

comportare in aumento una variazione dell'orario ridotto concordato, così come previsto dal comma 10 dell'art. 5, Legge 236/93, anche agli effetti del successivo comma 12, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro.

La variazione verrà realizzata tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie nel caso in cui non superi le 80 ore per singolo lavoratore o, se superiore, il 20% della solidarietà richiesta.

9) Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni delle condizioni inizialmente ipotizzate tali da comportare modifiche superiori a quanto previsto al punto 8) o prevedano un aumento delle ore di riduzione, le parti si incontreranno per sottoscrivere un accordo integrativo rispetto a quello precedentemente stipulato.

10) Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato, una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro mediante comunicazione preventiva di almeno 24 ore.

11) Le Provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a riduzioni di orario con conseguente stipula di contratto di solidarietà avranno vigenza a decorrere dal 1 Gennaio 1995.

12) Il presente accordo entrerà in vigore in data 1 Gennaio 1995.

25/10/94

Accordo  
per sospensione dell'attività lavorativa dovuta a  
eventi di forza maggiore  
ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/7/88 nella parte  
relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimo-  
nio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale

concordano

quanto segue:

- 1) Con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso alle provvidenze riconosciute a fronte di eventi di forza maggiore che determinano sospensione dell'attività lavorativa ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93.
- 2) La gestione tecnico-operativa di tali provvidenze viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo Sostegno al Reddito.
- 3) Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:
  - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
  - calamità naturali;
  - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
  - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
  - incendio;
  - interventi di bonifica ambientale;
  - sospensioni o riduzioni dovute a interventi di ristrutturazione o innovazione tecnologica.

25/10/94

4) Le prestazioni a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 50% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore;
- 20% per le ulteriori ore fino a 320.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le parti concordano di demandare al Comitato di gestione dell'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) l'individuazione di un tetto massimo annuale da stabilirsi per singolo esercizio e fissato, per l'anno 1994, in L. 200.000.000.

5) Per accedere alle provvidenze le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

6) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

7) Le provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a sospensioni o riduzioni di orario avranno vigenza a decorrere dal 1/1/94.

Il presente accordo entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento e della modulistica da parte del Comitato di gestione E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito.

Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare gli interventi previsti alle norme o circolari che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanasse in tema di contratti di solidarietà e accordi di sospensione dell'attività lavorativa.

*Bologna, 25 ottobre 1994*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

25/10/94

Allegato 1

Nel caso in cui parte dei Contratti di Solidarietà presentati non vengano finanziati, totalmente o parzialmente, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, occorrerà armonizzare le sospensioni e le solidarietà in base a una logica di riequilibrio, nel limite delle risorse complessive del Fondo Sostegno al Reddito all'interno dell'E.B.E.R.

*Bologna, 25 ottobre 1994*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it